

**Parco nazionale dell'Alta Murgia**  
**Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi dell'Ente**  
**Deliberazione del Consiglio Direttivo 14 maggio 2007 n. 9**

**Articolo 1**  
**Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi dell'Ente sulla base delle disposizioni legislative e statutarie che delimitano le rispettive sfere di competenza.

**Articolo 2**  
**Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Può chiedere che si riunisca la Comunità del Parco. Indica alle Commissioni di cui al successivo art.3 la trattazione di singole questioni o l'elaborazione di proposte da sottoporre agli Organi dell'Ente;
- riceve dal Direttore tutte le proposte di atti o documenti da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, nonché tutti gli atti dallo stesso adottati nell'esercizio delle proprie funzioni;
- sottoscrive ogni atto di competenza propria, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- sottoscrive altresì tutta la corrispondenza dell'Ente relativa ad atti o materie di competenza propria o del Consiglio Direttivo o delle articolazioni dello stesso;
- di concerto con la Giunta Esecutiva impartisce formali direttive alla struttura operativa per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo e dalla Comunità del Parco ed assegna le relative risorse finanziarie. Verifica l'attività della stessa struttura relazionandone alla Giunta Esecutiva per gli eventuali interventi correttivi in funzione della corrispondenza fra risultati attesi e quelli realizzati.

2. Il Presidente, nelle materie di sua competenza ai sensi di norme legislative, statutarie e regolamentari, adotta i relativi provvedimenti in forma di decreto o di ordinanza. I provvedimenti che hanno efficacia interna all'Ente Parco sono adottati in forma di ordinanza. I regolamenti dell'Ente Parco sono adottati in forma di decreto.

3. I provvedimenti adottati, nelle materie al Presidente delegate dal Consiglio Direttivo, sono rimessi, per la relativa presa d'atto, allo stesso Organo delegante, nella prima seduta utile successiva all'adozione.

4. Il Consiglio Direttivo prende atto dei provvedimenti adottati dal Presidente in forza di delega e può contestualmente indicare criteri e indirizzi generali integrativi di quelli eventualmente già impartiti. Non sono delegabili gli atti aventi carattere fondamentale, nonché quelli insuscettibili di delega di cui all'art. 10, comma 2, dello Statuto.

5. I provvedimenti che il Presidente adotta, per motivi urgenti e indifferibili, sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile successiva alla loro adozione.

6. Il Consiglio Direttivo, in sede di ratifica di provvedimenti urgenti e indifferibili adottati dal Presidente, può integrarli, modificarli o disporre la cessazione irretroattiva della relativa efficacia. Sono fatti salvi, comunque, gli effetti già prodottisi in capo ai soggetti – terzi.

7. Il Presidente, conformemente alle statuizioni del Consiglio Direttivo in materia di contenzioso, esercita la rappresentanza processuale conferendo il relativo mandato ad litem a soggetto abilitato fra gli iscritti all'Albo degli Avvocati.

8. La struttura di supporto, di cui il Presidente può avvalersi, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto vigente, è composta da figure professionali, di comprovata esperienza in campo tecnico e in campo giuridico – amministrativo. Il relativo conferimento d'incarico è adottato nel rispetto dell'art. 7 del D. Lgs. N. 165/2001 e successive modifiche.

### **Articolo 3** **Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo esercita la funzione di indirizzo politico ed amministrativo avverso la definizione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente.

2. Il Consiglio Direttivo di norma si riunisce una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente per discutere sugli argomenti riportati nell'apposito ordine del giorno. L'eventuale esame di altri argomenti è possibile solo in presenza di tutti i Consiglieri e su parere favorevole della maggioranza degli stessi. L'eventuale inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è possibile se condivisa dalla maggioranza dei Consiglieri.

3. In sede di ratifica di provvedimenti urgenti ed indifferibili eventualmente adottati dal Presidente, il Consiglio Direttivo può integrarli, modificarli o disporre la cessazione della loro efficacia.

4. Ciascun componente del Consiglio ha diritto a prendere visione degli atti dell'Ente. Ha altresì diritto ad ottenere documentazione su qualsiasi attività dell'Ente attraverso apposita richiesta rivolta al Presidente. Egli ha pure facoltà di presentare al Presidente interrogazioni e proposte su tutte le materie di competenza dell'Ente, con diritto a ricevere sollecita risposta.

5. Il Consiglio Direttivo delibera gli acquisti e le alienazioni di immobili.

6. La funzione di Segretario del Consiglio Direttivo è svolta dal Direttore che è responsabile dei verbali delle adunanze dello stesso che entro tre giorni trasmette al Presidente dell'Ente.

### **Articolo 4** **Le Commissioni Consultive Permanenti**

1. Al fine di conseguire la partecipazione all'attività dell'Ente dei cittadini, organizzati in forme associative o di rappresentanza, il Consiglio Direttivo si avvale di Commissioni Consultive Permanenti, competenti per le materie indicate:

I. Biodiversità e protezione della natura: associazionismo ambientalista;

II. Agricoltura, ecocondizionalità e produzioni tipiche;

III. Attività artigianali ed economico – produttive;

IV. Istituti di partecipazione - Promozione – Enti locali – iniziative istituzionali;

V. Attività culturali, turistiche e ludico - sportive;

Ogni Commissione si riunisce di norma una volta al mese su convocazione e con un ordine del giorno determinati dal proprio Presidente. Alle riunioni può partecipare qualunque altro componente del Consiglio Direttivo.

2. Ogni Commissione è composta da un Consigliere dell'Ente che la presiede e da rappresentanti di organizzazioni costituite operanti sul territorio del Parco in numero non superiore ad otto. L'elezione del Presidente e la determinazione delle organizzazioni competono al Consiglio Direttivo che le sceglie sulla base della rappresentatività e dello scopo perseguito fra quelle che manifestano formale interesse.

3. Le Commissioni esprimono pareri e formulano proposte su tutte le questioni loro sottoposte. I pareri e le proposte delle Commissioni non vincolano gli Organi dell'Ente.

## **Articolo 5** **La Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni venti giorni su convocazione del Presidente. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Consultive.

2. La Giunta Esecutiva propone al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e gli obiettivi dell'Ente. Con il Presidente definisce l'attività di indirizzo, gli obiettivi ed i piani di attuazione degli atti programmatici del Consiglio Direttivo determinando anche le riserve finanziarie necessarie. Anche in corso di gestione esamina la congruenza delle azioni intraprese rispetto ai risultati attesi e determina gli eventuali interventi correttivi.

3. Assume ogni altro provvedimento non espressamente attribuito, dallo Statuto o dal presente o altro regolamento dell'Ente Parco, al Consiglio Direttivo o al Presidente.

4. La Giunta può delegare ciascuno dei suoi componenti all'esercizio di compiti e funzioni in rappresentanza dell'Ente per il raggiungimento di un particolare obiettivo o la trattazione di una particolare questione. La delega è definita nell'oggetto e nel tempo.

5. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte da un dipendente dell'Ente o da un componente la stessa Giunta.

**Articolo 6**  
**La Comunità del Parco**

1. La costituzione della Comunità del Parco e le materie sulle quali essa esercita funzioni consultive, propositive e di diretta amministrazione sono specificate nella legge e nello statuto dell'Ente Parco.
2. La Comunità, inoltre, esprime il proprio parere su ogni altra questione se lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. Designa i membri fra i quali il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente.
4. Adotta il proprio regolamento di organizzazione e procede alle sue modifiche accogliendo eventualmente proposte del Presidente dell'Ente e/o richiedendo il parere del Consiglio Direttivo.

**Articolo 7**  
**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il riscontro amministrativo – contabile secondo le prescrizioni vigenti in materia per gli Enti Pubblici.